

banche possono fare anticipazioni anche per sei mesi, faccio notare che, nell'articolo, l'anticipazione è per due anni, non solo, ma vi si viola ancora una disposizione della legge sul bollo. Se l'onorevole ministro del tesoro avesse la bontà di seguirmi nelle mie osservazioni, mi farebbe piacere.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Parlavo appunto di questo.

**Bertollo.** Il secondo paragrafo dell'articolo 75 di quella legge dice: « le anticipazioni, fatte per un tempo maggiore di sei mesi, si conteranno per una somma doppia. »

Ora, derogando a questa disposizione della legge sul bollo, il Governo consente che il tempo sia quadruplicato, perchè due anni sono quattro semestri, e non si paghi che un quarto della tassa sul bollo.

Dunque due privilegi, il privilegio di fare le anticipazioni per due anni, mentre non dovrebbero farsi che per tre mesi, il privilegio di far pagare un quarto solo della tassa sul bollo.

Esposte queste considerazioni, siccome non intendo fare proposte concrete, non ho altro da aggiungere.

**Presidente.** Onorevole Danieli, ha facoltà di parlare.

**Danieli.** Vorrei richiamare l'attenzione della Camera sull'ultimo capoverso di questo articolo. Il concetto che lo informa è chiaramente espresso nella relazione della Giunta, ma non mi pare fedelmente riprodotto nel disegno di legge.

Infatti, nella relazione è dichiarato che s'intendono autorizzare gl'Istituti di emissione a fare acquisto diretto dei buoni a lunga scadenza, ma nei limiti di tempo corrispondenti alla durata delle operazioni, ad essi consentite, sui buoni ordinari. E si soggiunge:

« Il limite di tempo, naturalmente, riguarda soltanto i buoni posseduti liberamente, non potendo essere applicabile a quella parte del capitale sociale che può essere impiegata in titoli di Stato: sia come investimenti del fondo di riserva, ossia massa di rispetto; sia per costituire cauzioni, a termini del primo capoverso dell'articolo 3 di cui si tratta. »

Ora invece nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 è detto: « Agli effetti dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1878, n. 4430, gli impieghi diretti fatti dagli Istituti di emissione in buoni del Tesoro a lunga scadenza, sono pareggiati agli impieghi diretti in buoni del

Tesoro ordinari. Però gli impieghi diretti in buoni a lunga scadenza, che non costituiscano investimenti del fondo di riserva, ossia massa di rispetto, per ciascun Istituto d'emissione, dovranno essere alienati nel termine di un anno. »

Quindi è fatta eccezione soltanto per gli impieghi diretti che costituiscano investimenti del fondo di riserva, ossia massa di rispetto, e non anche per quelli che costituiscano cauzioni, secondo la prima parte del presente articolo.

Questa esclusione non fu voluta dalla Giunta, come appare dalla relazione, e del resto sarebbe in aperta contraddizione con la prima parte dell'articolo, nella quale, per rendere più largo l'uso e l'impiego dei nuovi buoni, si permette che la cauzione per gli appalti delle esattorie e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette possa essere prestata anche in buoni del tesoro a lunga scadenza.

Ora avendo queste cauzioni una durata di cinque anni, non potrebbero gli Istituti che le hanno costituite alienare i buoni nel termine di un anno.

Perciò pregherei la Giunta ed il ministro di voler consentire che prima della parola « investimenti » si aggiungessero le altre parole: « cauzioni secondo la prima parte del presente articolo, od... »

L'ultimo periodo quindi dell'ultimo capoverso sarebbe così concepito:

« Però gli impieghi diretti in buoni a lunga scadenza che non costituiscano cauzioni secondo la prima parte del presente articolo, od investimenti del fondo di riserva, ecc. »

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

**Cadolini, presidente della Giunta generale del bilancio.** La proposta dell'onorevole Danieli si può accettare, perchè concorda interamente col concetto della Giunta del bilancio, quale è spiegato nella relazione. Si riteneva che le parole costituenti l'emendamento aggiuntivo fossero sottintese; ma se, per maggior chiarezza, si crede di inserirle nella legge, io debbo consentirlo, perchè così facendo si opera in armonia con le deliberazioni prese dalla Giunta del bilancio.

**Presidente.** La Commissione fa propria la redazione proposta dall'onorevole Danieli?

**Cadolini, presidente della Giunta generale del**